

Codice A1707D

D.D. 27 ottobre 2025, n. 924

Sostegno allo sviluppo rurale di cui al PSP ed al CSR 2023-2027 - D.M. n. 93348 del 26/02/2024 - D.D. n. 357 del 13/05/2024 - Interventi SRD01, SRD03, SRE01 non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC - Disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento del sostegno.



ATTO DD 924/A1707D/2025

DEL 27/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Sostegno allo sviluppo rurale di cui al PSP ed al CSR 2023-2027 – D.M. n. 93348 del 26/02/2024 – D.D. n. 357 del 13/05/2024 - Interventi SRD01, SRD03, SRE01 non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC - Disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento del sostegno.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e

l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022 disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Premesso, inoltre, che:

- la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali;

- ai sensi del citato Regolamento (UE) 2021/2115, la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e l'art. 104 di detto Regolamento prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti gli "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio;

- il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;

- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;

- il testo vigente del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato da ultimo dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, prevede, tra l'altro gli interventi:

- SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole;
- SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;
- SRE01 - Insediamento giovani;

- il sistema di *governance*, ai sensi della Sezione 7.1 del PSP 2023-2027 Italia, prevede l'Autorità di Gestione Nazionale, individuata nel Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) e l'Autorità di Gestione Regionale dei CSR 2023-2027 che per la Regione Piemonte è individuata, ai sensi della Legge regionale n. 23/2008, nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo;

- ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento UE 2021/2115, ciascuno Stato membro istituisce un Comitato di monitoraggio nazionale che monitora l'attuazione del Piano strategico della PAC e, qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, possono essere istituiti Comitati di monitoraggio regionali per fornire al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni circa l'attuazione di tali elementi regionali;

- il Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale della Regione Piemonte, da ultimo nominato con DPGR 45 del 12 ottobre 2023, fornisce in particolare il proprio parere circa: la metodologia e i criteri usati per la selezione delle domande aderenti agli interventi; eventuali proposte dell'Autorità di gestione per la modifica del CSR; ogni elemento che il PSN PAC o il CSR demandano al suo parere;

- i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

- la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

- l'articolo 12 della legge regionale n. 35/2006, di modifica della legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002, ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 ha avviato l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";

tenuto conto che tale decreto, all'art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni, i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5, i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

vista la determinazione n. 357 del 13.05.2024 con cui il Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali, non soggetti al sistema SIGC ed interessati al sostegno allo sviluppo rurale (di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027) tra i quali figurano anche gli interventi:

- SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole;
- SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;
- SRE01 - Insediamento giovani;

tenuto conto che:

- i sopra citati interventi del CSR 2023-2027 (SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole; SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole; SRE01- Insediamento giovani) sono di competenza del Settore "Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile";
- la sopra citata determinazione direttoriale n. 357 del 13.05.2024 demanda alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

considerato che la DD n. 1066 del 29.11.2023 (approvazione bando integrato SRD01-SRE01/1/2023), la DD n. 1079 del 30.11.2023 (approvazione bando SRD01/1/2023), la DD n. 520 del 01.07.2024 (approvazione bando SRD03/1/2024) e la DD n. 211 del 12.03.2025 (approvazione bando SRD01/2/2025) rimandavano ad uno specifico provvedimento, successivo all'approvazione dei bandi, la definizione dei controlli e delle relative procedure, come sopra identificati;

ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni per i citati interventi:

- SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole;
- SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole;

- SRE01 - Insediamento giovani;

informati (mediante consultazione telematica) il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, i Responsabili di procedimento ed i Dirigenti interessati al provvedimento e l'organismo pagatore ARPEA;

stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dagli Interventi SRD01, SRE01 e SRD03 contenute nell'Allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente per materia, anche in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2025 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la L.R. 14 ottobre 2014 n. 14;
- la DGR n. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025.;
- la DGR 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";

DETERMINA

in riferimento agli Interventi SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle

aziende agricole), SRD03 (Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole) ed SRE01 (Insediamento giovani) del CSR 2023-2027 del Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024, nonché in attuazione della determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dagli Interventi SRD01, SRD03 ed SRE01, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di pagamento per il riconoscimento delle spese del FEASR, così come riportate nell'Allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2025 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco

Allegato

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027
Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) del Piemonte 2023-2027

Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC

Disposizioni attuative in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per inosservanze dei beneficiari per gli interventi SRD01, SRD03 e SRE01

Per quanto concerne le seguenti casistiche di violazione, vale quanto stabilito con la DD n. 357 del 13.05.2024:

- false prove e omissioni intenzionali;
- cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- recupero di pagamenti indebiti.

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile, a seguito delle previste verifiche, dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.

La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO

L'art. 15, comma 8, lettera d) e comma 9 del DM n. 93348 del 26/02/2024 prevede che le Autorità di gestione regionali, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

3) IMPEGNI

Per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda il richiedente deve sottoscrivere gli impegni previsti dai bandi. Si tratta di impegni che è necessario rispettare. Possono essere contenuti nei regolamenti comunitari, descritti nelle schede di intervento del PSP Nazionale, nel testo del CSR e/o nelle disposizioni attuative dei bandi; con la firma della domanda di sostegno, il beneficiario sottoscrive tali impegni.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori.

3.1) Impegni Essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza in tutto o in parte e la revoca totale del sostegno (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<i>Impegno essenziale</i>	<i>Riduzione/sanzione in caso di violazione dell'impegno</i>
<i>Per gli Interventi SRD01 e SRD03</i>	
Dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno.
Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Concludere gli investimenti come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti e fatto salvo quanto stabilito dai bandi.	Decadenza totale dal sostegno nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 50% (in termini fisici e di importo) di quanto ammesso a sostegno.
<i>Per l'Intervento SRE01</i>	
Mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento).	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Il giovane dovrà risultare agricoltore in attività non oltre 18 mesi dopo la data di ammissione al sostegno della domanda di premio di insediamento	Salvo che il requisito non risulti soddisfatto esclusivamente a causa di problematiche di natura informatica, da risolvere entro il termine di 30 giorni solari dal rilievo della difformità, decadenza totale dal sostegno
<i>Per l'Intervento SRD03</i>	
Concludere gli investimenti come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici previsti e fatto salvo quanto stabilito dai bandi.	Decadenza totale dal sostegno nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 50% (in termini di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) di quanto ammesso a sostegno.
<i>Per tutti gli Interventi</i>	
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori	Decadenza totale dal sostegno

3.2) Impegni Accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno, proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione (come di seguito indicato), e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

1. concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno (interventi indicati nel Piano aziendale del Premio di insediamento per l'intervento SRE01) e l'effettuazione delle spese e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore; nel caso di presentazione incompleta dei documenti prescritti dal bando, è considerata quale data di rendicontazione ai fini dell'applicazione di eventuali riduzioni, quella di trasmissione della domanda di saldo.
2. richiedere entro i termini stabiliti dal bando l'erogazione della prima rata del Premio di insediamento di cui all'intervento SRE01;
3. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg.(UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste dai bandi.
4. rispettare, per l'intervento SRD03, le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti.
5. mantenere, per l'intervento SRD03, e svolgere l'attività in funzione della quale viene concesso il sostegno fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti.
6. il giovane insediante deve conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 ess. mm.) entro il termine di realizzazione del piano aziendale.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati:

- il parametro per l'individuazione della gravità della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico):

Importo dell'investimento	Gravità
$X \leq 80.000,00 \text{ €}$	Bassa (1)
$80.000,00 \text{ €} < X < 120.000,00 \text{ €}$	Media (3)
$X \geq 120.000,00 \text{ €}$	Alta (5)

- il parametro per l'individuazione della durata della violazione è individuato nel ritardo (in giorni solari rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente;

Giorni solari di ritardo	Durata
Meno di 30 giorni	Bassa (1)
Da 30 a 60 giorni compresi	Media (3)
Oltre 60 giorni	Alta (5)

- l'entità viene valutata con riferimento al tipo di impegno:

Impegno	Entità
Impegno n. 1	Alta (5)
Impegno n. 2	Media (3)
Impegno n. 3	Bassa (1)
Impegno n. 4	Media (3)
Impegno n. 5	Alta (5)
Impegno n. 6	Media (3)

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati, da arrotondare al secondo

decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$). La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

Media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Per tutte le altre violazioni, escluse quelle riferite a criteri di ammissibilità, si applicano riduzioni per entità, gravità e durata con livello ALTO.

Nel caso di inadempienza per più di un impegno accessorio, dovranno essere calcolate percentuali di riduzione separate per ogni impegno violato: la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

Azioni correttive

Per l'impegno accessorio n. 3 viene applicata azione correttiva ai sensi del Par. 2 del presente documento per i primi 30 giorni solari dall'accertamento dell'inadempienza.

Impegno accessorio	Riduzione/sanzione in caso di violazione dell'impegno
Per l'intervento SRE01	
Richiedere entro i termini stabiliti dal bando l'erogazione della prima rata del Premio di insediamento di cui all'intervento SRE01	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 120° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.
Il giovane insediante deve conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)(Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e il Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 ess. mm.) entro il termine di realizzazione del piano aziendale.	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 120° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.
Per l'intervento SRD03	
Rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti.	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 120° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.
Mantenere e svolgere l'attività in funzione della quale viene concesso il sostegno fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti.	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Per tutti gli Interventi	
Concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno (interventi indicati nel Piano aziendale del Premio di insediamento per l'intervento SRE01) e l'effettuazione delle spese e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 120° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.

proroghe concesse dall'ufficio istruttore. Nel caso di presentazione incompleta dei documenti prescritti dal bando, è considerata quale data di rendicontazione ai fini dell'applicazione di eventuali riduzioni, quella di trasmissione della domanda di saldo.	
--	--

3.3) INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta (ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, la ripetizione di un'inosservanza ricorre quando sono state accertate due inosservanze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze) ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

4) FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

5) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 €. La soglia dei 100 € si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stata trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario.
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116. I casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.